

**COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO
PROVINCIA DI ASTI**

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E CIMITERIALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 23/03/2005.

CAPO 1

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 4

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

Art. 5

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

La cassa metallica, o che racchiude quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura in legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Art. 6

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo, con esclusione dei mesi di maggio – giugno – luglio – agosto e settembre l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il **Responsabile del cimitero** constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il **Responsabile del cimitero** constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui al relativo capo.

Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal **Responsabile del cimitero** e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10/09/1990, n.285. **Alle esumazioni devono sempre assistere oltre al responsabile del cimitero anche il custode del cimitero e due testimoni.**

Art. 7

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'ufficio di stato civile.

Art. 8

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinato dall'autorità giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 9

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadaveri previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

CAPO 2

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 10

Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 11

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285 /1990 **(si precisa al riguardo che, in seguito a deliberazione della Giunta Regionale n. 115-6947 del 5/08/2002, con decorrenza 1/10/2002 è sospesa temporaneamente l'attività di verifica dei carri funebri e rimesse da parte dell'ASL).**

Art. 12

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto deve essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 13

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 14

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni di cui all'art. 18 del D.P.R. 285/1990, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria (Sindaco) salvo che la stessa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando si tratti di malattie infettive – diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Si precisa in riferimento a quanto disposto nei precedenti commi che, in seguito a deliberazione della Giunta Regionale n. 115-6947 del 5/08/2002, con decorrenza 1/10/2002 è sospesa temporaneamente la certificazione di conformità del feretro da parte dell'ASL e pertanto tale certificazione di conformità sarà verificata dall'impresa di onoranze funebri. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate per il trasporto in altro Stato al fine di non turbare procedure disciplinate da normative diverse dal D.P.R. 285/1990.

Art. 15

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dell'ASL competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 16

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art.17

I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 18

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 12 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 19

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990. **Si precisa al riguardo che, in seguito a deliberazione della Giunta Regionale n. 115-6947 del 5/08/2002, con decorrenza 1/10/2002 è sospesa temporaneamente la certificazione di conformità del feretro da parte**

dell'ASL e pertanto tale certificazione di conformità sarà verificata dall'impresa di onoranze funebri. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate per il trasporto in altro Stato al fine di non turbare procedure disciplinate da normative diverse dal D.P.R. 285/1990.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione **(a far data dal 1/04/2003 in seguito a D.g.r. 25 – 8503 del 24/02/2003 è stata disposta la temporanea sospensione sino all'emanazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria del trattamento antiputrefattivo. Tale trattamento deve essere eseguito esclusivamente per le salme trasportate all'estero).**

Art. 20

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art.21

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1luglio 1937 n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28/04/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938 n. 1055.

Per l'introduzione e l'extradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285. **Per il trasporto all'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione di Berlino, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.**

Art. 22

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art.67 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, salvo i casi in cui le onoranze possono essere vietate dal Sindaco.

Art. 37

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 38

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 39

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) Ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) Ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) Ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo e terzo caso il diritto d'uso delle sepolture private è riservato al Concessionario ed ai suoi familiari, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino alla capienza del sepolcro.

Relativamente al secondo caso (lettera b) per familiari del concessionario si intendono: il coniuge, gli ascendenti in linea retta, i discendenti in linea retta e loro coniugi, i fratelli e le sorelle e le persone di merito.

Quest'ultima posizione (persone di merito) dovrà essere provata e sarà ammessa a discrezione dell'amministrazione comunale.

Il coniuge del concessionario, gli ascendenti in linea retta, i discendenti in linea retta e relativi coniugi hanno diritto di sepoltura, salvo espressa contraria volontà del concessionario, mentre per il seppellimento degli altri parenti sopra indicati è necessario il consenso del Concessionario e, se deceduto, del coniuge e dei figli o in loro mancanza degli altri discendenti in linea retta.

Non potrà essere fatta concessione di area per sepoltura privata a persone ed Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Con l'atto della concessione il Comune può imporre al Concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire la tomba entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

Si precisa che l'eventuale tumulazione per le altre persone, che non hanno diritto alla stessa nella tomba ai sensi di quanto previsto nei commi precedenti, potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- idonea richiesta presentata al Comune;
- consenso di tutti gli aventi diritto;
- relativa presa d'atto del Comune con successiva stipula di scrittura privata previo pagamento del diritto di tumulazione pari al corrispettivo valore del loculo di minor costo al momento della richiesta di tumulazione (nel cimitero nuovo).

Art. 40

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come

Art.23

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 24

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Art.25

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO 3° INUMAZIONI

Art. 26

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 27

Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune con un cippo portante il numero progressivo dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 28

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 29

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 30

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Ed assicurato con mastice idoneo.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 31

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 32

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 28.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 33

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m.1,10 che non devono creare ingombro al passaggio. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso d'inadempienza, il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 34

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo previa autorizzazione comunale e pagamento della relativa tassa.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO IV

TUMULAZIONI (sepulture private)

Art. 35

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) Aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) Tombe o forni o loculi individuali;
- c) Nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

E' vietata l'effettuazione delle tumulazioni nei giorni festivi, fatti salvi casi eccezionali che verranno valutati di volta in volta dal Sindaco.

Art. 36

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 35 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

prevista dal 2 comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Art. 41

I loculi possono contenere un solo feretro. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro previo pagamento dell'intero del costo dell'ossario comunale (pari al corrispettivo valore dell'ossario di minor costo al momento della richiesta di tumulazione).

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni quaranta dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso a partire dai loculi del Gruppo I del cimitero comunale nuovo. Al fine di ottenere la concessione del loculo individuale il richiedente deve aver compiuto anni 60 alla data della richiesta. fatti salvi i casi di tumulazione immediata ovvero casi particolari che verranno di volta in volta valutati dall'Amministrazione comunale.

Alla scadenza di tale termine il Comune ne rientrerà in possesso facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservando però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo di tempo dietro pagamento del 50% del diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

Esclusivamente per i loculi del cimitero nuovo (ampliamento) quando una salma per volontà dei familiari sia rimossa da un loculo per essere posta in altra sepoltura ovvero sia stata tumulata altrove, la concessione si estingue e il loculo torna nella disponibilità del Comune che può procedere a darlo nuovamente in concessione.

Art. 42

Retrocessione di loculi, nicchie, cellette ossario e aree cimiteriali

Fatta eccezione di quanto stabilito nel successivo articolo 42 bis chi abbia avuto in concessione un'area cimiteriale per l'edificazione di una tomba di famiglia e non intenda più avvalersene e chi abbia avuto in concessione un loculo, una nicchia o una celletta ossario che non sia già stato utilizzato per tumulazioni e non intenda più avvalersene può richiedere al Comune la retrocessione della concessione cimiteriale a suo tempo ottenuta ed il rimborso di una somma che sarà calcolata nel modo seguente:

legenda sigle :

C= corrispettivo da rimborsare

t= tariffa di concessione corrisposta

d= durata della concessione

r= anni residui della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni usufruiti, calcolati alla data della domanda di retrocessione .

Per i loculi e le cellette ossario si precisa che, essendo prevista la durata della concessione con riferimento alla data di tumulazione, nel caso di retrocessione, che può avvenire solo se inutilizzata, la durata verrà calcolata tenendo come base la data di concessione.

Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

LOCULI, NICCHIE E CELLETTE OSSARIO E AREE CIMITERIALI = C= (t: d x r)

L'istanza di retrocessione va presentata in carta legale al Sindaco e deve contenere le generalità del richiedente, l'indicazione più dettagliata possibile delle aree, delle nicchie, dei loculi e delle cellette ossario per cui l'istanza viene presentata, l'importo del corrispettivo a suo tempo versato al Comune.

Il Comune potrà, prima dell'accettazione dell'istanza, esperire le ricerche d'archivio che riterrà opportune per la dimostrazione del diritto alla retrocessione. Parimenti avrà diritto a richiedere all'istante la copia delle documentazioni inerenti la concessione stessa che ritenga necessarie per un completo esame della pratica.

L'esito della richiesta di retrocessione dovrà essere oggetto di apposita e motivata deliberazione della Giunta comunale.

Non potrà farsi luogo a rimborso delle spese di bollo, di diritti di Segreteria e di ogni altra spesa che il concessionario abbia sostenuto in virtù della concessione stessa. Parimenti non potranno essere oggetto di rimborso le spese sostenute per le costruzioni già realizzate sull'area cimiteriale oggetto di concessione e le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di ornamenti, decorazioni, lampade votive e abbellimenti sulle lapidi delle nicchie, dei loculi e delle cellette ossario.

Art. 42 bis

Retrocessione di loculi del cimitero vecchio

A chi abbia avuto in concessione dei loculi anche già utilizzati nel colombario del Campo C/D del cimitero vecchio ed intenda retrocederli al Comune verrà corrisposto un corrispettivo come meglio di seguito specificato:

CAMPO C – LOCULI APPARTENENTI AI GRUPPI 1 – 2 – 3 - 4 – 5 – 6

Fila 1° (piano terra) = € 300,00

Fila 2° = € 450,00

Fila 3° = € 450,00

Fila 4° = € 300,00

CAMPO C -- LOCULI APPARTENENTI AI GRUPPI 7 – 8 – 9- 10- 11

Fila 1° (piano terra) = € 400,00

Fila 2° = € 500,00

Fila 3° = € 500,00

Fila 4° = € 500,00

Fila 5° = € 400,00

CAMPO D - LOCULI APPARTENENTI AI GRUPPI 1 – 2 – 3 – 4- 5

Fila 1° (piano terra) = € 450,00

Fila 2° = € 550,00

Fila 3° = € 550,00

Fila 4° = € 550,00

Fila 5° = € 450,00

I suddetti loculi nel caso di retrocessione richiesta verranno in seguito nuovamente concessi (mantenendo la durata della precedente concessione) al seguente corrispettivo:

CAMPO C – LOCULI APPARTENENTI AI GRUPPI 1 – 2 – 3 - 4 – 5 – 6

Fila 1° (piano terra) = € 850,00

Fila 2° = € 1.050,00

Fila 3° = € 1.050,00

Fila 4° = € 850,00

CAMPO C – LOCULI APPARTENENTI AI GRUPPI 7 – 8 – 9- 10- 11

Fila 1° (piano terra) = € 1.000,00

Fila 2° = € 1.200,00

Fila 3° = € 1.200,00

Fila 4° = € 1.200,00

Fila 5° = € 1.000,00

CAMPO D - LOCULI APPARTENENTI AI GRUPPI 1 – 2 – 3 – 4- 5

Fila 1° (piano terra) = € 1.035,00

Fila 2° = € 1.295,00

Fila 3° = € 1.295,00

Fila 4° = € 1.295,00

Fila 5° = € 1.035,00

Art. 43

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo avere chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm.

Art. 44

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta comunale.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale.

Le tombe private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato. Per le caratteristiche delle costruzioni si fa esplicito richiamo all'art. 76 del D.P.R. 285/1990 con altezza limitata a Mt. 5 per le cappelle private.

Art. 45

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma che verrà definita dalla Giunta comunale a seguito di valutazione dell'area e del manufatto esistente.

Art. 46

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 47

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Il comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 48

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli arti. 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 49

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 50

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'A.G. per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990.

Art. 51

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 52

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 25.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10/09/1982 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa e di quanto specificato dalla Circolare del Presidente della Regione Piemonte n. 14 / SAN – ECO del 25/06/1992, pubblicata sul BUR n. 27 del 1/07/1992.

Art. 53

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'A.G.

Prima dei predetti termini, il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.

Art. 54

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285. Si **precisa che in seguito alla deliberazione Giunta Regionale n.115-6947 del 5/08/2002 sono sospese temporaneamente con decorrenza 1/10/2002 le relative attività di assistenza dell'Asl.**

Art. 55

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del **Responsabile del cimitero** e del custode del cimitero.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia.

Art. 56

Esaminata la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto su un apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia messa in imballaggio.

Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazione devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione e quindi dovranno essere disinfettati secondo le indicazioni e sotto il controllo del **Responsabile del cimitero**.

Art. 57

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

CAPO VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 58

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4/01/1968 n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e segg. del codice civile.
- c) **Certificato in carta libera del Medico curante o del medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell'UOA medicina legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.**

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 59

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dal Regolamento comunale di Igiene e sanità.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 12 e 21, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche ad eccezione del trasporto nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Il cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 60

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 61

Le autopsie anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Direttore dell'UOA Medicina legale ed al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della **Salute**, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne comunicazione al Sindaco e **al Direttore dell'UOA Medicina legale** ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U.L.S. approvato con Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i.

Le autopsie sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all' art. 38 D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'Autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico competente del settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 62

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende seguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell'UOA Medicina legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Art. 63

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli arti. 9 e 69 del D.P.R. 13/02/1964 n. 185.

CAPO VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 64

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente, con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 65

Il cimitero deve comprendere:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) una camera mortuaria;
- d) una cappella;
- e) i servizi destinati al pubblico e agli operatori comunali;
- f) un alloggio per il custode ove esiste;
- g) un ossario;
- h) una sala per autopsia;
- i) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie .

Art. 66

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal necroforo ovvero dal custode ove esista.

Art. 67

Il Necroforo:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del c.p.

Art. 68

Il Necroforo:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;

- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

CAPO VIII

NORME DI SERVIZIO

Art. 69

Speciale incarico degli inservienti e dei manovali (ove esistano), è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.

Essi dovranno perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

Coadiuvano il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle accennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal custode.

Art. 70

Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:

- a) dall'ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc. ;
- b) dall'ufficio dello stato civile per la tenuta dei registri;
- c) dall'ufficio di polizia municipale per i servizi funebri.

Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro saranno somministrati dal Comune.

Art. 71

Gli alloggi al personale addetto al cimitero sono concessi per solo uso di abitazione civile.

E' quindi vietato al medesimo di praticarvi industrie di ogni fatta, lavatura e bucato per conto altrui, allevamento di animali e simili, come pure di usare i locali per deposito di generi all'infuori di quelli di ordinario consumo nelle famiglie.

Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari affinché non abbiano a subire danni di sorta.

Art. 72

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato civile.

Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati .

Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte .

Art. 73

Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 74

Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 75

E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e tra fossa

e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni sempre che queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati ai rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10/09/1982 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa e di quanto specificato dalla Circolare del Presidente della Regione Piemonte n. 14 SAN-ECO del 25/06/1992, pubblicata sul BUR n. 27 del 1/07/1992.

Art. 76

Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali, ecc.

Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, di un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

E' permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.

Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e fare trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 77

L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 67.

CAPO IX POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 78

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 79

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di

altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 80

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 81

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 82

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del necroforo, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 83

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 84

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 85

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 86

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 87

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 88

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt.338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27/07/1934 n. 1256 e s.m.i., come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12/07/1961 n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i. ed ancora dalla legge 130/2001.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265.

Art. 90

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.